

Verifica i tuoi requisiti e compila i moduli per farne richiesta

Termini di presentazione della domanda:

Dal 26 settembre al 30 novembre 2022

IMPORTANTE:

Per usufruire del **Servizio Confesercenti**, **DOPO avere verificato i sotto elencati requisiti necessari per ottenerlo**, il socio dovrà scaricare i modelli ([cliccare qui per scaricarli](#)), compilarli, firmarli, e consegnarli insieme a copia del documento di identità e tessera codice fiscale, presso le sedi Confesercenti o inviarli tramite mail al seguente indirizzo: glaudini@sicot.it

Chi ne ha diritto

Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una **indennità una tantum** per i lavoratori autonomi e i professionisti:

- iscritti alle **gestioni previdenziali INPS** e ai professionisti iscritti agli **enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022;
- che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall'art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;
- che nel **periodo di imposta 2021** abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**;
- che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro per l'ulteriore bonus di 150 euro**.

Requisito soggettivo

Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo/professionista risulti iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS

ovvero a uno degli enti previsti dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/2022.

Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI).

Condizione essenziale è la **decorrenza dell'iscrizione**: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al **18 maggio 2022**, con **partita IVA attiva** e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022.

Requisito reddituale

Per poter accedere all'indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo e il professionista abbia percepito nel corso dell'anno 2021 un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**, o non superiore a 20.000 euro per l'ulteriore bonus.

La norma fa riferimento al concetto di **reddito complessivo** e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono **esclusi**: i **trattamenti di fine rapporto** comunque denominati, il **reddito della casa di abitazione** e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Condizioni richieste per l'accesso

Per accedere all'indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un **versamento**, totale o parziale, per la **contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione** per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020; tale requisito non si

applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data sempre del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

Ammontare dell'indennità

L'indennità una tantum è pari a **200 euro, eventualmente ulteriori 150 euro**, ed è corrisposta **su domanda**.

In analogia con le indennità previste dall'art. 31 e 32, l'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

L'indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari

- all'**INPS**;

- ovvero agli **enti di previdenza** cui sono obbligatoriamente iscritti.

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.

Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere **lavoratore autonomo/libero professionista**, non titolare di

pensione;

b) di **non essere percettore** delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;

c) di **non aver percepito** nell'anno di imposta 2021 un **reddito complessivo superiore** all'importo di **000 euro o all'importo di 20.000 euro**;

d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All'istanza deve essere allegata copia del **documento di identità** in corso di validità e del **codice fiscale** nonché **le coordinate bancarie o postali per l'accredito dell'importo** relativo al beneficio.

Modalità di erogazione

Gli enti preposti all'erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l'**ordine cronologico delle domande** presentate e accolte.

Nel caso in cui, in esito ai **controlli**, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la **procedura di recupero** nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.